



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Oggetto: D.M. 28 dicembre 2012, n.266, regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. - Direttive.

AI SIGG. RI PREFETTI	LORO SEDI
AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO	TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. RI QUESTORI	LORO SEDI

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DELLA DIFESA	
• STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	
• COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.75 - Serie Generale – del 29 marzo 2013, è stato pubblicato il D.M. 28 dicembre 2012, n. 266 (d'ora in avanti indicato come D.M. 266/2012), attuativo delle disposizioni dell'articolo 5, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.130 e successive modificazioni.

Al fine di realizzare un indirizzo interpretativo univoco, si forniscono le seguenti indicazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Ambito di applicazione.

Il decreto determina le modalità con cui l'armatore, o un suo rappresentate, è autorizzato ad impiegare guardie giurate a bordo delle proprie navi mercantili, battenti bandiera italiana - che transitano in acque internazionali a rischio pirateria - nonché ad acquistare, imbarcare, sbarcare, portare, trasportare ed utilizzare le armi ed il relativo munizionamento.

Preliminarmente, si evidenzia che la possibilità di impiegare guardie giurate è subordinata alla contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) il Ministero della Difesa abbia reso noto all'armatore che, per quella nave, non sia possibile l'impiego dei Nuclei Militari di Protezione;
- b) il servizio di protezione riguardi esclusivamente navi che transitano negli ambiti individuati dal Decreto del Ministro della difesa del 1 settembre 2011, suscettibile di integrazioni;
- c) le navi siano predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO (ad es. filo spinato lungo il bordo delle navi, uso di idranti, ecc.).

In presenza delle sopraindicate condizioni, dichiarate dall'armatore in sede di istanza, lo stesso potrà attivare i servizi di protezione della nave, direttamente, a mezzo di proprie guardie giurate, ai sensi dell'art.133 T.U.L.P.S., ovvero affidandoli ad un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi degli artt.134 o 134 bis dello stesso Testo Unico.

In entrambi i casi, le guardie giurate da destinare ai servizi di protezione debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.3, co.2, lett. a), b), c) e d), del D.M. 266/2012. Relativamente ai soli requisiti formativi, in virtù del disposto della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità), e del D.P.C.M. 6 aprile 2013, fino al 31 dicembre 2013 possono essere impiegate anche guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, di cui alle lettere b) e c) del citato art.3, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia formalmente attestata dal Ministero della difesa.

Qualora i servizi di protezione siano svolti da istituti di vigilanza privata, detti istituti dovranno essere autorizzati in licenza, ai sensi del D.M. 1 dicembre 2010, n.269, allo svolgimento delle attività di cui all'art.2, co.2, classe A – Servizi di protezione ex art.5 D.L 107/2011; analogamente, i decreti di approvazione della nomina delle guardie giurate impiegate nei servizi in questione dovranno recare esplicita menzione dell'attività autorizzata (*autorizzato a svolgere i servizi di protezione del naviglio mercantile*).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Gli istituti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, che intendano svolgere in forma occasionale i servizi di protezione della nave, dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Dipartimento, ai sensi dell'art.134-bis del T.U.L.P.S., con le procedure ed alle condizioni individuate dall'art. 260-bis del relativo Regolamento d'esecuzione.

Con l'occasione si chiarisce che, relativamente agli istituti stabiliti in Italia, in considerazione della mancanza di caratterizzazione territoriale dei servizi in parola - essendo gli stessi svolti a bordo del naviglio mercantile in navigazione in acque internazionali - ai fini della determinazione della cauzione, della copertura assicurativa, delle dotazioni tecnologiche, della struttura organizzativa e della tipologia di centrale operativa, si dovrà fare riferimento al territorio nel quale insiste la sede dell'istituto.

Inoltre, per quel che concerne la centrale operativa, dovrà essere privilegiata la disponibilità di tecnologie che consentano la comunicazione con le guardie giurate che si trovano ad operare a migliaia di chilometri di distanza dalla sede ed in condizioni ambientali particolari, giusta previsione dell'ALLEGATO A, comma 4, punto 4.1.10, del D.M. 1 dicembre 2010, n.269.

Analogamente, relativamente al rapporto di lavoro delle guardie giurate, potranno trovare applicazione anche particolari tipologie contrattuali, disciplinate dalla vigente legislazione giuslavoristica (ad es. contratti di lavoro a chiamata), più confacenti alle peculiarità del servizio.

2. Rilascio delle autorizzazioni.

Per lo svolgimento dei servizi di protezione in questione, come noto, l'armatore od un suo rappresentante, può richiedere ai sensi degli artt. 28 o 31 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, a seconda del tipo di arma, rispettivamente al Prefetto o al Questore della provincia ove ha sede la società d'armamento, l'autorizzazione all'acquisto (o comunque all'acquisizione a qualsiasi titolo), al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi di cui all'art.6, co.3, del D.M. 266/2012, nonché all'imbarco e allo sbarco di tali armi direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria.

Al riguardo, si chiarisce che, nel caso in cui i servizi di protezione siano affidati ad un istituto di vigilanza, rappresentante dell'armatore, per le finalità di cui al D.M. 266/2013, può essere il titolare dell'istituto; di conseguenza, sarà quest'ultimo a richiedere le sopraindicate autorizzazioni - sempre alle autorità di p.s. competenti per la sede della società di armamento - utilizzando il modello allegato alla presente direttiva (**Allegato 1-Modello unico di istanza – Parte 1**).

A tal proposito, la circostanza che, nella maggior parte dei casi, le rotte delle navi sono stabilite quando le imbarcazioni si trovano già in spazi marittimi internazionali, unitamente all'esigenza,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

manifestata dagli stessi armatori, di poter disporre delle armi a bordo delle navi solo per il tempo strettamente necessario ai servizi di protezione, con la possibilità di poter imbarcare e sbarcare le armi stesse presso i territori degli Stati prossimi alle aree marittime a rischio pirateria, comporta che per il rilascio delle autorizzazioni in parola dovrà essere adottata una procedura mirata e tempestiva.

Conseguentemente, l'armatore od il suo rappresentate invierà il citato Modello unico di istanza, corredato della necessaria documentazione, via e-mail, alle Amministrazioni interessate che, per quanto di rispettiva competenza, rilasceranno le previste autorizzazioni e/o integrazioni documentali. Dell'avvenuto rilascio sarà data comunicazione anche alle altre Amministrazioni coinvolte.

All'armatore o al suo rappresentante verrà rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 o 31 T.U.L.P.S, con validità biennale per l'art. 28, triennale per l'art.31, che sarà integrata, di volta in volta, da una comunicazione (**Allegato 1-Modello unico di istanza – Parti 2 e 3**), inviata a mezzo e-mail all'autorità competente, **almeno 72 ore prima dell'inizio del servizio**, recante:

- a) data e durata del servizio;
- b) nave interessata;
- c) generalità e numero delle guardie giurate che opereranno;
- d) numero la tipologia delle armi con i relativi numeri di matricola;
- e) porti di imbarco e sbarco delle guardie e delle armi;
- f) ove prevista, la documentazione attestante il rispetto della legislazione degli Stati interessati per l'imbarco e lo sbarco delle stesse armi.

Analoga comunicazione, con le medesime modalità, dovrà essere indirizzata alla Questura della sede dell'istituto di vigilanza che ha approvato il regolamento di servizio dello stesso.

Le procedure sopra indicate non si applicano agli istituti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea che svolgono i servizi di protezione in maniera occasionale; in tale evenienza, questo Dipartimento trasmetterà – sempre a mezzo posta elettronica - alla Questura della provincia in cui ha sede la società d'armamento l'autorizzazione temporanea rilasciata all'istituto e quell'Ufficio provvederà alla notifica dell'atto e all'approvazione del regolamento di servizio nonché al contestuale rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di protezione, nell'ipotesi in cui, ovviamente, il titolare dell'istituto sia rappresentante dell'armatore (nell'ipotesi di impiego di armi automatiche tale ultima autorizzazione dovrà essere, evidentemente, rilasciata dalla Prefettura).

In ogni caso, sarà cura del Comandante della nave, una volta che l'armatore o il suo rappresentante abbiano ottenuto le autorizzazioni, effettuare, prima della partenza, le comunicazioni previste dall'art.10 del D.M. 266/2012.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Approvazione del regolamento di servizio.

Come stabilito dall'art.5 del D.M. 266/2012, il Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata (ovvero, qualora si tratti di guardie giurate dipendenti direttamente dagli armatori, della provincia di iscrizione della nave), approva le modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione, predisposte dal titolare dell'istituto, secondo quanto previsto dallo stesso decreto nonché dal D.M. 1 dicembre 2010, n.269.

Si rammenta, inoltre, che il regolamento di servizio deve recare un esplicito riferimento al decreto del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera 3 aprile 2013, n.349, relativamente alla disciplina delle procedure tecnico-amministrative in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (maritime security), in relazione alle misure antipirateria.

Per quel che concerne l'approvazione del regolamento, il richiamato articolo 5 già reca indicazioni puntuali (comma 2) circa le prescrizioni di cui bisognerà tenere conto; ciò premesso, con l'**Allegato 2**, che è parte integrante della presente direttiva, si forniscono solo alcune indicazioni ulteriori di comportamento ed organizzative relative ai servizi di protezione, che costituiscono linee guida minime per la predisposizione del regolamento di servizio da parte del titolare della licenza.

Relativamente alle armi da impiegare nei servizi di protezione, si richiamano per la puntuale applicazione le disposizioni dell'art.6 del D.M. 266/2012, secondo cui l'utilizzo delle stesse, negli ambiti individuati dal sopra richiamato decreto del Ministro della difesa, è disposto, per le finalità di protezione del naviglio, dal Comandante della nave che dovrà consegnare la chiave degli appositi contenitori al Ship Security Officer (SSO), responsabile della sicurezza di bordo, che a sua volta provvederà alla consegna delle armi alle guardie giurate in servizio, previa annotazione nell'apposito registro, curando di evidenziare la riferibilità di ogni arma alla guardia che la utilizza.

Cessate le esigenze, le armi andranno riposte negli armadi blindati con riconsegna della chiave al Comandante. A tale proposito si chiarisce che gli armadi di cui al comma 3 del citato art.6, coincidono con i contenitori per le armi, previsti dall'art.3 del sopra richiamato decreto dirigenziale 349/2013.

oooo

Nel rassegnare le linee d'indirizzo che precedono all'applicazione che le SS.LL. vorranno assicurare, si confida nella tempestiva segnalazione di eventuali criticità, assicurando che i



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

competenti Uffici di questo Dipartimento sono a disposizione per chiarire eventuali dubbi interpretativi e per contribuire sinergicamente alla risoluzione di ulteriori problematiche applicative.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa